

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA

Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 5 art. 20
TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA

**CONTROLLO NUMERICO
DELLA POPOLAZIONE DI IBIS SACRO
IN PROVINCIA DI NOVARA**



ai sensi di
L. 157/1992 – art. 19 “controllo della fauna selvatica”
L.R. 5/2018 – art. 20 “controllo della fauna selvatica”

ELBABORATO 01
Agosto 2025

PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AMBIENTE - FUNZIONE DELEGHE REGIONALI
UFFICIO CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Via Greppi n. 7
28100 Novara

PROVINCIA DI NOVARA

CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE DI IBIS SACRO (THRESKIORNIS AETHIOPICUS) IN PROVINCIA DI NOVARA

AGOSTO 2025

INDICE

PREMESSA	PAG. 3
ECOLOGIA E BIOLOGIA	PAG. 4
IMPATTI E ASPETTI SANITARI	PAG. 6
PEST RISK ASSESSMENT	PAG. 7
INQUADRAMENTO NORMATIVO	PAG. 7
GLI OBIETTIVI	PAG. 9
METODO DI CONTROLLO	PAG. 10
PERSONALE ABILITATO	PAG. 14
ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA	PAG. 15
RENDICONTAZIONE	PAG. 15

PREMESSA

Il presente piano costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione, da parte di questo Ente, nel territorio provinciale di propria competenza delle attività di gestione e contenimento della fauna selvatica, nello specifico della popolazione di ibis sacro (*THRESKIORNIS AETHIOPICUS*, Latham, 1790).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 riporta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Tra le specie ornitiche presenti nel suddetto elenco è rilevante, per l'ambito territoriale italiano, tra le altre, l'ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*).

Il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 inerente "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive", stabilisce le misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143 con riferimento, tra l'altro, all'indicazione delle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale (art. 22, comma 1).

L'ibis sacro da tempo è stato importato in Italia per essere allevato e mantenuto in zoo, aree faunistiche, parchi pubblici e residenze private. Come per altre specie esotiche, rilasci più o meno deliberati o fughe casuali hanno determinato la formazione di nuclei composti da soggetti liberi e svincolati dalla cattività e colonizzato habitat naturali e semi-naturali in varie parti d'Europa (Clergeau e Yesou 2006).

Le prime segnalazioni occasionali in Italia di individui fuggiti da cattività risalgono al XIX secolo e riguardano Calabria, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana (Arrigoni degli Oddi 1929, Andreotti et al. 2001, database uccelli alloctoni ISPRA).

In Europa la specie è considerata specie esotica invasiva, pertanto la Commissione EU ha imposto di prevenirne la diffusione e porre l'attenzione sull'utilità di monitoraggio e controllo finalizzato all'eradicazione della specie nei Paesi non originari.

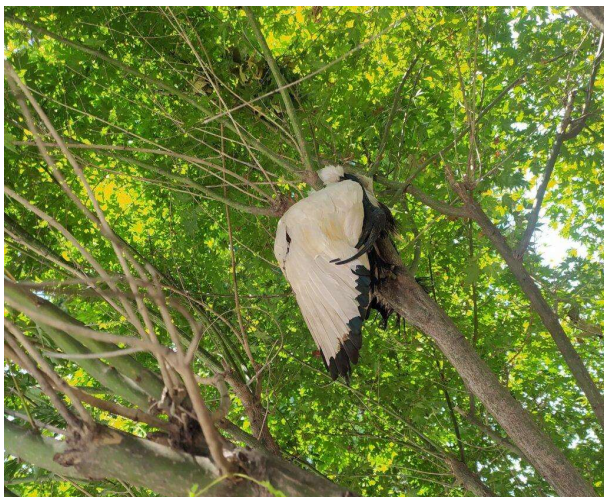
Infatti, la rapida espansione dell'ibis sacro, la sua biologia ed ecologia possono generare impatti negativi su altre specie autoctone con le quali interagisce, entrando in competizione. La predazione di uova e pulcini di varie specie di uccelli locali, come starni, garzette, anatre, uccelli marini e uccelli di palude nonché la competizione per i siti di nidificazione con uccelli, come la garzetta e l'airone cinerino e guardabuoi, con i quali condivide l'habitat, costituiscono infatti una pesante fonte di pressione sulla fauna autoctona. Inoltre, in ragione delle sue abitudini alimentari, l'ibis sacro potrebbe causare danni alle attività di allevamento di pesci e molluschi.

Il Gruppo Piemontese Studi Ornitologici F. A. Bonelli (GPSO) ha quantificato la popolazione post-riproduttiva nelle quattro province della Pianura padana centro-occidentale di maggior presenza degli ibis in Italia (Alessandria, Novara, Vercelli e Pavia). Mediante conteggi coordinati ai dormitori, gli individui censiti nel 2020 hanno raggiunto oltre 14000 individui. Attualmente non ci sono ulteriori dati numerici riferiti alla popolazione anche se, per le

caratteristiche della specie, non possono che essere notevolmente superiori con nuovi territori colonizzati.

In seguito all'aumento numerico della popolazione presente nel territorio provinciale, questo animale colonizza sempre più frequentemente spazi urbani, principalmente piante d'alto fusto nei parchi cittadini, perfino giardini privati, generando allarmismi tra i cittadini provocando la rottura dei rami, un forte rumore e un'abbondante quantità di guano e, con una popolazione così numerosa, anche un elevato numero di carcasse nei pressi degli stessi alberi, da attribuire comunque alla normale moria degli animali.

Colonizzazione aree urbane



Con particolare riferimento alla territorio della provincia di Novara, la Regione Piemonte, con Determinazione dirigenziale 253/A1601C/2024 del Settore sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali regionali, con oggetto: "Individuazione dei beneficiari e dei progetti inerenti l'eradicazione/gestione delle specie esotiche invasive di interesse unionale, ai sensi della D.G.R. n. 8 - 6354 del 28.12.2022", ha assegnato all'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore i fondi per l'attivazione di Progetti di eradicazione/controllo

di specie esotiche invasive tra le quali è ricompresa la specie *Threskiornis aethiopicus*, concretizzandosi nella definizione di un “Piano di gestione e controllo demografico delle popolazioni di ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*)” in aree di interesse conservazionistico, in particolare per la presenza di colonie di Ardeidi e Treschiornitidi di interesse comunitario. Tale piano, attualmente, è in corso di definizione.

Il contenimento svolto con il presente piano risulta complementare all'attività definita nelle aree protette regionali novaresi generando sinergia con l'attivazione di interventi nelle aree adiacenti. A tale scopo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra la Provincia di Novara e l'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è in via di definizione un accordo con la stipulazione di una convenzione per la collaborazione scientifica e gestionale nell'attuazione del piano di controllo della specie ibis sacro nei territori di propria competenza.

ECOLOGIA E BIOLOGIA

L'ibis sacro è specie sociale, con sessi simili che si distinguono solo per le dimensioni leggermente maggiori nel maschio. I piumaggi sono inconfondibili per la colorazione bianco-nera: complessivamente bianchi tranne che le lunghe penne sfrangiate che ricoprono la punta delle ali e la coda. Il capo e parte del collo sono nudi e di color nero, così come lo sono becco e zampe. I giovani e gli immaturi hanno piumaggio ed aspetto simile tranne l'assenza delle penne sfrangiate sul dorso; inoltre, per il capo ed il collo non sono nudi, ma risultano ricoperti da corte penne scure e macchiettate di bianco posteriormente, chiare e striate di nero sul davanti (Cramp e Simmons 1977, Brichetti e Fracasso 2003). I pulli alla nascita hanno becco di color rosa-arancio e corpo ricoperto di rado e corto piumino bianco; risultano molto simili a quelli di spatola (*Platalea leucorodia*) dai quali tuttavia si distinguono facilmente per avere il piumino del capo e della testa di color nero, a parte una chiazza bianca posta all'estremo posteriore del vertice. Con la crescita assumono rapidamente l'aspetto e la colorazione tipica tanto da risultare inconfondibili rispetto ai giovani di qualsiasi altra specie.

La specie nidifica a terra su suolo nudo o su substrato erbaceo, su rocce, in canneto, su arbusti e alberi, soprattutto in zone umide di acque dolci e salmastre (Urban 1974 Brown et al. 1982, Hancock et al. 1992). Nel nostro Paese può formare colonie monospecifiche, ma più spesso nidifica in colonie miste aggregandosi a varie specie di Ardeidi, altri Pelecaniformi (mignattaio *Plegadis falcinellus*, spatola *Platalea leucorodia*) e Suliformi (cormorano *Phalacrocorax carbo*, marangone minore *Microcarbo pygmeus*). Tra le specie arboree l'ibis sacro utilizza soprattutto salici (*Salix* sp.) e ontani (*Alnus* sp.) nelle zone umide, cipressi, tamerici (*Tamarix* sp.) e pini marittimi (*Pinus pinea*) in altri ambiti. Nei parchi urbani nidifica su cedri (*Cedrus* sp.) o piante d'alto fusto. La stagione riproduttiva si estende tipicamente da marzo ad agosto. Nelle nostre zone le deposizioni avvengono prevalentemente in marzo-maggio con schiuse comprese tra aprile e giugno e involi a partire maggio avanzato a tutto luglio. È possibile che vi sia un secondo periodo riproduttivo con deposizioni in agosto e involi che si protraggono sino a tutto ottobre (Castiglioni et al. 2017). La cova inizia con la deposizione dell'ultimo uovo e la schiusa avviene in modo sincrono, generalmente anche per gruppi di nidi vicini. I nidi sono costruiti con materiale vegetale secco ed hanno un diametro di circa 30 cm, piuttosto ridotto considerando le dimensioni degli ibis. Spesso i nidi sono ravvicinati, a contatto o quasi tra loro, e finiscono per formare

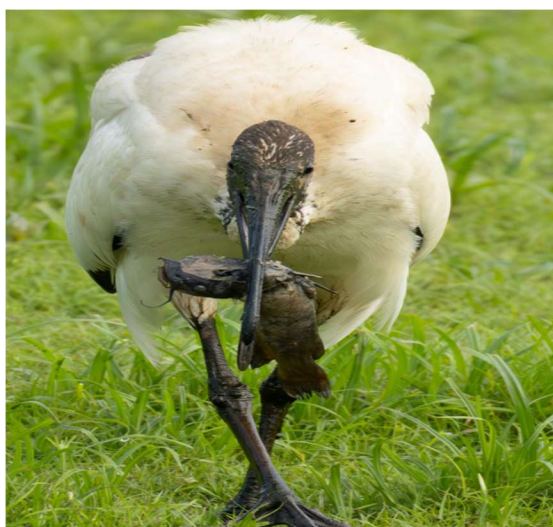
ampie piattaforme-nido dove i pulli delle diverse covate si raccolgono e sostano fino ad una fase avanzata di sviluppo.

Le covate sono formate da due o tre uova che vengono covate da entrambi i sessi per circa 28-29 giorni. In caso di fallimento precoce, possono venire deposte covate di sostituzione. I giovani lasciano la colonia a circa 44-48 giorni di età.

L'ibis sacro è specie onnivora dal comportamento alimentare prettamente opportunistico con fenomeni di specializzazione collegati alla disponibilità, anche temporanea o stagionale, di determinate risorse locali.

Gli ambienti di foraggiamento sono vari e comprendono zone umide, prati e coltivi, campi arati, discariche. La composizione della dieta comprende insetti (ortotteri, coleotteri, ditteri, comprese forme larvali), crostacei ed altri Artropodi, sia acquatici che terrestri, molluschi, pesci, anfibi, rettili, uccelli e micro mammiferi, nonché semi, animali morti e anche rifiuti reperiti in discariche. È nota anche la predazione a carico di uova e pulli di uccelli (Clergeau et al. 2010, Marion 2013).

Indagini svolte tra marzo e giugno 2019 nella zona risicola compresa tra Novara e Vercelli mediante osservazione diretta e riprese video di individui in alimentazione hanno mostrato che la dieta dell'ibis sacro in periodo riproduttivo è costituita per più dell'80% da invertebrati e per circa l'1% da vertebrati (prevalentemente specie dell'erpeto fauna). Per la parte rimanente non è stato possibile determinare la tipologia di alimento, ma non si esclude che una sua frazione sia rappresentata da larve di anfibi (A. Gagliardi, dati inediti).



IMPATTI E ASPETTI SANITARI

Non sono note segnalazioni di danni economici o di asporti a carico di coltivazioni agrarie ad eccezione di casi puntuali, ad esempio calpestio delle piante di riso.

Come per altre specie di uccelli acquatici e gregari esiste un rischio generico per la diffusione di patogeni quali il virus dell'influenza aviaria. Alcuni ibis sacri tenuti in cattività sono stati trovati positivi alla tubercolosi aviaria (Dvorska et al. 2007).

Come per molte altre specie di grosse dimensioni può costituire un rischio per la sicurezza del traffico aereo in prossimità di sedimi aereoportuali. Il bird strike, ovvero l'impatto di aereomobili con uccelli è sicuramente un problema attuale, accentuato dalla presenza di estese aree prative che può fungere da elemento attrattivo dove gli ibis possono esplorare il terreno a piedi in forma aggregata alla ricerca di cibo, uniti dai voli di spostamento in forma gregaria che rappresentano un rischio per le manovre di decollo e atterraggio.

PEST RISK ASSESSMENT

A livello europeo sono state prodotte tre Risk assesment analysis riguardanti l'ibis sacro relative ad altrettanti Paesi: Regno Unito (Wright 2011), Belgio (Robert et al. 2013) ed Olanda (Smits et al. 2010).

Pur nella naturale differenza di valutazione derivante dalle diverse condizioni locali, le conclusioni a cui giungono gli elaborati sopra citati evidenziano come non vi sia incertezza riguardo al fatto che l'ibis sacro possa costituire popolazioni riproduttive in diversi paesi, né che ciò possa ingenerare impatti negativi sulla fauna autoctona, sebbene l'ampiezza dei suddetti impatti non sia al momento chiaramente definibile.

Le conclusioni del risk assesment in UK definiscono elevato il potenziale impatto sulla fauna autoctona con particolare riguardo alle sterne e agli uccelli marini.

Sul sito web (www.specieinvasive.it) predisposto a cura di ISPRA e del Ministero dell'Ambiente a supporto dell'implementazione del Regolamento 1143/2014 sulle specie esotiche invasive, si indica che, in base alle informazioni attualmente disponibili, non è possibile fare alcuna valutazione certa circa la dimensione dell'impatto ecologico dovuto all'ibis sacro (Smits et al. 2010).

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La normativa nazionale di riferimento per la gestione della fauna selvatica è la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

In particolare l'art. 19 commi 2, 3 e 4 della L. 157/1992 riportata:

- c. 2 - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.
- c. 3 - I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei

proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

C 4 - Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie [...].

Inoltre l'art. 19-ter della sopracitata legge dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;

Il Decreto del 13 giugno 2023 riguardante l'adozione del Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, all'interno dell'Allegato I, punto 2, descrive lo stesso come strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura; di fatto costituisce il primo momento di pianificazione, cui deve far seguito l'adozione dei piani regionali ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157 del 1992 che devono recepire i contenuti del piano straordinario.

A livello regionale il riferimento normativo è rappresentato dalla Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria" che all'art. 20 "controllo della fauna selvatica" recita:

- c. 1 - Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all' articolo 19, comma 2, della Legge 157/1992, la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della Legge 157/1992.
- c. 2 - Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti.
- c 4 - Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:
 - a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
 - b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
 - c) salvaguardia della piccola fauna.
- c. 5 - Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati, in

possesto di specifica formazione, sulla base di programmi concordati con ISPRA, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.

La Provincia, ai sensi della legge regionale n. 23/2015 e n. 5/2018 è delegata dalla Regione in materia di tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria, e tra le funzioni svolte vi è quella di redigere e approvare con propri atti amministrativi i piani di controllo delle varie specie al di fuori delle aree protette, sempre previo parere favorevole dell'ISPRA.

A livello locale resta ferma in ogni caso la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di Ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati nel Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 negli art. 50 e 54:

- art. 50, nello specifico il comma 5 riporta: In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- Art. 54 "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale"; con particolare riferimento al comma 4 che recita: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

GLI OBIETTIVI

Il presente Piano risponde alle seguenti finalità, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che riporta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, tra cui l'ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*, Latham 1790).

Inoltre si persegue quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della L. 157/92 ovvero che, per le specie alloctone, la gestione sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. Gli interventi di controllo o eradicazione devono essere realizzati come disposto dall'articolo 19.

La Provincia, con la redazione dei piani di controllo delle specie in coerenza con quanto previsto dal novellato art. 19 comma 2 della L. n. 157/1992, risponde, fra le altre alla finalità di tutela della biodiversità con l'obiettivo di tutelare la riproduzione della fauna stanziale" e,

ai sensi dell'art. 20 della L.R. 5/2018, alla conservazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie, alla prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane e alla salvaguardia della piccola fauna.

Inoltre il controllo faunistico adottato con questo piano svolge un'azione sinergica con quello previsto dall'EPAG del Ticino e Lago Maggiore, predisponendo interventi nelle zone adiacenti alle aree protette oggetto di contenimento. Tra questi due Enti è in previsione la stipula di una convenzione per la collaborazione scientifica e gestionale nell'attuazione dei propri piani.

METODI DI CONTROLLO

Il controllo avviene anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree di protezione provinciali e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto (comma 2 art. 19 L. 157/92).

Considerato che le azioni, di seguito proposte, non possono essere condotte per periodi limitati si ritiene opportuno proporre una durata del presente piano di controllo numerico della specie per 5 anni.

Le modalità di intervento sono suddivise in tre fasi:

1 – Monitoraggio. Come indicato dall'art. 14 del Regolamento UE n. 1143/2014 è necessario istituire un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Il monitoraggio dovrà coprire i principali periodi fenologici della specie, ovvero periodo riproduttivo (censimento dei nidificanti), svernamento (censimento degli individui svernanti), conteggi ai roost che si insediano nel territorio e rendicontazione delle attività di controllo demografico messe in atto. Tale monitoraggio, che riguarda sia individui svernanti che nidificanti, è attualmente svolto nell'ambito del coordinamento regionale dei censimenti delle specie di ardeidi e threskiornitidi coloniali condotto dal Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F.A. Bonelli".

2 – Prevenzione. Consiste nel vigilare sulle introduzioni illegali di Ibis sacro nell'ambiente, attraverso il monitoraggio e l'identificazione di aree faunistiche o privati che potrebbero detenere la specie. Si specifica che ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 230 del 15.12.2017 gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale non possono essere:

- a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale anche sotto sorveglianza doganale;
- b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto;
- c) allevati anche in confinamento;
- d) trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto;
- e) venduti o immessi sul mercato;
- f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
- g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento;
- h) rilasciati nell'ambiente;

3) Interventi di controllo demografico delle popolazioni. Queste andranno effettuate garantendo, in base al principio di precauzione, tutte le condizioni di salvaguardia della biodiversità, in particolare:

- gli interventi si svolgeranno durante tutto l'anno ma soltanto con modalità e tempistiche idonee a garantire di non arrecare disturbo alle biocenosi;
- la tecnica dell'abbattimento diretto con arma da fuoco sarà utilizzata al di fuori di siti/periodi sensibili per la fauna;
- il criterio principale per la selezione dei siti in cui intervenire sarà quello di dare priorità alle aree in cui l'ibis sacro rappresenta un fattore di minaccia per le specie e gli habitat ed in siti in cui si verificano danni arrecati alle colture.

Nelle colonie polispecifiche si raccomanda di intervenire quando le specie autoctone hanno abbandonato la colonia, programmando e realizzando gli interventi a fine estate e inizio autunno.

Si sottolinea inoltre che l'impiego di metodi ecologici incruenti di cui all'art. 19, comma 2 della L. 157/1992, in particolare l'impiego preventivo di metodi ecologici non debba obbligatoriamente applicarsi al caso delle specie alloctone invasive.

Resta invece cogente l'obbligo di utilizzare tecniche che assicurino la selettività del prelievo di tipo cruento. Nell'applicare le misure di gestione o di eradicazione, assicurando l'efficacia dei metodi utilizzati, agli animali andranno risparmiati dolore o sofferenza evitabili.

Come indicato al comma 2 dell'art. 19 della L. 157 del 1992, per le attività di controllo non vigono i divieti di cui all'art. 21 della stessa, né i divieti di cui all'Allegato F del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997 e dell'Allegato IV della direttiva 2009/147/CE «Uccelli».

Tutti gli operatori delegati all'intervento sono tenuti a compilare una scheda che riporti la località e le coordinate del sito di intervento; la tecnica utilizzata; la data e l'ora di svolgimento delle operazioni di abbattimento; un conteggio o una stima del numero di ibis presenti nel sito; il numero di soggetti abbattuti e il numero di soggetti recuperati e la modalità di smaltimento.

ABBATTIMENTO CON SPARO

Laddove non vi siano controindicazioni dovute a condizioni di sicurezza o a disturbo nei confronti di altre componenti della fauna, può essere utile per i fini perseguiti l'abbattimento diretto mediante fucile a canna liscia in calibro non superiore al 12 (calibro 12, 16 o 20) o mediante fucile con canna ad anima rigata a colpo singolo, a ripetizione manuale o semiautomatica (tipo basculante, bolt action o straight-pull e semiautomatiche) di piccolo calibro, quali 22 L.R. e 22 Hornet. carabina di piccolo calibro (22 a percussione anulare o centrale) dotata di ottica di puntamento mira. Negli interventi da effettuarsi all'interno delle zone di protezione particolare dovranno essere utilizzate specifiche munizioni realizzate con pallini o ogive (palla) lead-free o monolitiche. Questa tecnica può essere utilizzata sia per rimuovere soggetti in alimentazione sia dei soggetti in volo intercettati, eventualmente presso appostamenti predisposti nei siti di presenza più regolare.

Occorre tuttavia considerare che questa tipologia di arma presenta una controindicazione legata all'elevato disturbo conseguente al rumore, si raccomanda questa attività nel caso in cui si giudichi comunque accettabile questo effetto negativo.

L'utilizzo di armi da fuoco può determinare un impatto notevole sulle biocenosi, di conseguenza verrà utilizzata soltanto in contesti di raggruppamenti monospecifici e, comunque, mai in luoghi vicini a siti sensibili.

È consentito utilizzare carabina ad aria compressa non depotenziata in quanto esperienze svolte da ISPRA nell'estate 2018 hanno valutato positivamente le potenzialità dello strumento (numero di soggetti abbattuti/intervento), nonché di rilevare un disturbo non significativo nei confronti dei conspecifici e delle specie nidificanti associate.

Un certo disturbo si è manifestato solo a seguito dello sparo quando alcuni dei soggetti posati a fianco del bersaglio si sono involati. Il "rumore" di una carabina ad aria compressa risulta di gran lunga inferiore rispetto a quello emesso da un fucile da caccia calibro 12 e significativamente inferiore a quello prodotto da una carabina calibro 22.

Laddove i parchi e giardini possano essere chiusi al pubblico e sia possibile operare in condizioni di assoluta sicurezza, è possibile prevedere interventi puntuali mediante l'utilizzo di carabina ad aria compressa.

ABBATTIMENTO DEGLI ADULTI RIPRODUTTORI AL NIDO O IN COLONIA

Un'ulteriore tecnica è rappresentata dal controllo della riproduzione mediante la soppressione degli adulti nidificanti presenti in colonia o sul nido e può essere effettuata, ove sussistano le condizioni di sicurezza, mediante sparo con fucile ad anima liscia o con carabina ad aria compressa non depotenziata. Si sottolinea che l'effetto dell'abbattimento dei riproduttori, per la demografia di una specie longeva, è quello maggiormente vantaggioso ai fini dell'eradicazione.

Gli interventi abbattimento degli individui con arma da fuoco potranno essere attuati durante tutto l'anno solare.

Per l'abbattimento è preferibile intervenire verso la fine dell'inverno così da causare una mortalità di tipo additivo che si aggiunga alla mortalità naturale dovuta al periodo freddo. Laddove vi siano le condizioni, è opportuno continuare gli interventi sino al periodo di deposizione delle uova. Intervenendo sugli adulti si riducono sia la popolazione nidificante che il successo riproduttivo, mentre l'abbattimento degli individui immaturi può contribuire a ridurre la dispersione e la colonizzazione di nuovi siti.

All'interno delle colonie di soli ibis sacri (monospecifiche) si suggerisce, ove le condizioni di sicurezza lo consentano, di intervenire sugli adulti mediante sparo con fucile ad anima liscia o sparo con carabina ad aria compressa, operando prioritariamente nel periodo di cova delle uova (aprile-giugno). L'intervento sugli adulti è da considerarsi più efficace e quindi prioritario rispetto alla distruzione dei nidi, al trattamento delle uova o alla cattura dei nidiacei, poiché gli adulti – oltre ad essere riproduttivamente attivi - sono anche soggetti a minor mortalità naturale. Laddove i nidi siano accessibili può essere utile trattare le uova e contestualmente effettuare l'abbattimento degli adulti. Può anche essere rilevante intervenire nei confronti dei soggetti subadulti che pur non essendo sessualmente maturi spesso frequentano le colonie attive al fine di acquisire conoscenze sul sito (prospecting). Tra settembre e gennaio, sono consigliabili solo interventi sistematici e massivi nei pressi dei dormitori.

I capi abbattuti saranno smaltiti secondo norma di legge o resi disponibili al Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria Area A- Sanità Animale (S.I.A.V. A) di Novara. È vietato l'utilizzo per scopi diversi.

Nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine massimo di 10 capi per sito di stoccaggio, i soggetti uccisi possono essere smaltiti direttamente dall'operatore mediante interrimento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente a impedire ai carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 50 cm di terreno compattato).

I soggetti abbattuti direttamente con arma da fuoco nell'ambito dei piani di controllo che in via eccezionale per le condizioni dell'habitat e per non causare disturbo ulteriore ad altre specie ornitiche, soprattutto nel caso di interventi in colonie riproduttive miste attive, non sia possibile recuperare, possono essere lasciati in loco. Questa possibilità trova supporto nelle considerazioni poste in premessa al Regolamento CE n. 1069/2009, in particolare al punto 13), dove si afferma: "Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ai corpi o parti di corpi di tali animali, dei quali si sospetta che siano stati contaminati da malattie trasmissibili, dovrebbero applicarsi le norme del presente regolamento. Questo non dovrebbe implicare l'obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale (omissis)".

DISTRUZIONE MECCANICA DEI NIDI

La distruzione meccanica dei nidi, in periodo antecedente alla schiusa delle uova, sarà presa in considerazione soltanto in condizioni ambientali particolarmente favorevoli e cioè in situazioni di colonie monospecifiche e/o facilmente accessibili. Per quanto riguarda le colonie polispecifiche si valuteranno eventuali interventi in periodo estivo-autunnale in cui, eventualmente, fossero rimasti nella colonia soltanto individui di Ibis sacro o in situazioni in cui sarà comprovata la possibilità di non arrecare disturbo alle specie autoctone.

RIMOZIONE O STERILIZZAZIONE DELLE UOVA

Gli interventi sulle uova saranno effettuati o in colonie monospecifiche o in colonie polispecifiche nel momento in cui siano presenti solo gli ibis (fine estate-autunno) o in situazioni in cui sarà comprovata la possibilità di non arrecare disturbo alle specie autoctone; saranno utilizzate due tipologie di interventi:

- ☐ trattamento delle uova;
- ☐ rimozione delle uova.

Nel primo caso si prevede l'utilizzo di sostanze che impediscono lo sviluppo dell'embrione. Questa tecnica può essere eseguita sia in ambienti naturali che in ambiti urbani.

Esistono diverse sostanze utilizzabili, tra le più comuni vi sono l'olio bianco minerale e miscele di oli vegetali (Christens e Blokpoel 1991, Pochop et al. 1998). Questi ultimi garantiscono una buona persistenza ed una maggiore sostenibilità ambientale e, quindi, saranno preferibilmente utilizzati.

L'irrorazione potrà avvenire tramite irroratori manuali o potrà essere sperimentato l'utilizzo di droni.



Come seconda opzione, in casi specifici, potrà essere eseguita la rimozione delle uova dai nidi.

PERSONALE ABILITATO

La preventiva formazione degli operatori è essenziale affinché si minimizzino rischi di impatti indesiderati sull'ambiente, si assicuri un'elevata efficacia degli interventi e si garantisca la sicurezza di lavoro. La formazione implementa la capacità di individuare le specie sul territorio, comprendere i possibili movimenti degli animali, riconoscere gli individui e le classi sulle quali è necessario intervenire al fine di ottenere un risultato di riduzione delle presenze, ed individuare gli strumenti più idonei per intervenire con selettività ed efficienza (tipologie di trappole, di strumenti per la visione notturna, gli attenuatori di suono). Pertanto gli operatori demandati al controllo devono aver frequentato specifici corsi di formazione conformi a programmi predisposti da ISPRA o se sostenuti in precedenza che questi siano equipollenti e se necessario è previsto un eventuale aggiornamento.

Il punto 2.5 del Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della Fauna Selvatica (Decreto del 13 giugno 2023) prevede che, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992, le regioni possono coinvolgere nell'attuazione degli interventi le figure di seguito indicate:

- a) personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
- b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;
- c) cacciatori, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;
- d) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- e) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

Si tende a sottolineare che le azioni di contenimento della specie devono essere coordinate dal personale di Polizia provinciale e ogni operatore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute in fase di coordinamento.

ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dal Corpo di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

RENDICONTAZIONE

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano è attività da considerarsi propedeutica e indispensabile per l'attivazione del controllo per l'anno successivo.

Al termine del periodo di attività sarà prodotto un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte che riporterà i risultati delle attività di contenimento, le tecniche di prelievo adottate e una valutazione degli effetti del controllo sulle popolazioni faunistiche.